

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTO FERRARESE

Comuni di Bondeno ,Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda,
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO

TITOLO I ^ PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART.1 - Oggetto del Regolamento
- ART.2 - Finalità
- ART.3 - Obiettivi programmatici
- ART.4 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi - Convenzioni
- ART.5 - Sede dell'Associazione Intercomunale e Comune Capofila
- ART.6 - Durata, scioglimento e recesso dell'Associazione Intercomunale

TITOLO II ^ ORDINAMENTO STRUTTURALE

- ART.7 - Organi dell'Associazione Intercomunale
- ART.8 - Conferenza dei Sindaci
- ART.9 - Presidente dell'Associazione Intercomunale
- ART.10 - Il Vice Presidente
- ART.11 - Coordinamento e responsabilità gestionali
- ART.12 - Il Direttore
- ART.13 - Il Collegio di Direzione
- ART.14 - Organi Consultivi e propositivi

TITOLO III ^ FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- ART.15 - Consultazioni

TITOLO IV ^ UFFICI E RISORSE UMANE

- ART. 16 - Organizzazione degli uffici e delle risorse umane
- ART. 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
- ART. 18 - Attività di supporto dell'Associazione

TITOLO V ^ FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 19 - Fonti finanziarie
- ART. 20 - Previsioni contabili e programmatiche
- ART. 21 - Gestione contabile
- ART. 22 - Verifica e controllo
- ART. 23 - Rendiconto
- ART. 24 - Riparto delle spese e delle entrate
- ART. 25 - Riparto delle quote di Capitale netto

TITOLO VI ^
GARANZIE DI FUNZIONAMENTO E MODIFICHE REGOLAMENTARI

ART. 26 - Rapporti con gli organi elettivi

ART. 27 - Modificazioni o abrogazioni del presente Regolamento

TITOLO I ^ PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda di seguito denominata Associazione Alto Ferrarese, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 18.8.2000 n.267, dall'art.11 L.R. n.3 del 21.4.1999 e art. 8 L.R. 11 del 26.4.2001.
2. L'Associazione è costituita nell'ambito ottimale definito dalla D.R. 1113 del 12.6.2001 tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda e il Comune di Cento che ha aderito con delibera consiliare n. 83 del 22/10/2001.
3. Nessun Comune aderente all'Associazione può appartenere allo stesso tempo ad un'Unione, di cui al D.Lgs. 267/00 e L.R. n.3/99, o ad altra forma associativa di cui alla L.R. n.11/2001, né esercitare tramite altre forme associative o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati al successivo articolo 2.
4. L'Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito atto della Conferenza dei Sindaci.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle competenze conferite ai Comuni dalla L.R. n.3/99, nonché per l'esercizio associato di funzioni o servizi propri dei Comuni aderenti.
2. In particolare l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi e funzioni proprie dei Comuni aderenti, fermo restando la possibilità, successivamente, di individuare altri oggetti:
 - a) Sportello Unico per le Attività Produttive;
 - b) Servizi di Polizia Municipale;
 - c) Servizi di Gestione e Organizzazione del Personale /Contrattazione Aziendale;
 - d) Formazione Professionale;
 - e) Servizio Tributi/Economato;
 - f) Servizi Socio-Assistenziali;
 - g) Servizio Statistico e Informatico;
 - h) Servizi Culturali e Ricreativi /Biblioteche;
 - i) Trasporto Scolastico;
 - l) Urbanistica - Catasto;
 - m) Protezione Civile
3. Altri oggetti potranno essere successivamente individuati previa verifica attraverso un progetto di fattibilità tecnico economico che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
4. La gestione associata di ulteriori servizi e funzioni dovrà essere proposta ai singoli Comuni dalla Conferenza dei sindaci e assunta con delibera dei Consigli Comunali approvata a maggioranza assoluta.
5. Le funzioni ed i servizi vengono svolti in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni di cui al successivo art.4.

6. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
7. L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nell'ambito territoriale.
8. L'Associazione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.
9. I rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. L'Associazione nell'ambito delle proprie funzioni, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:
 - a) rappresentare una sede adeguata, per gli eletti e per i rappresentanti delle forze sociali, di elaborazione e di concertazione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio;
 - b) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine della loro piena valorizzazione;
 - c) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area dell'Alto Ferrarese;
 - d) elevare la qualità della vita della popolazione residente nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di crescita e sviluppo della persona umana;
 - e) definire gli indirizzi e le politiche in materia sanitaria e socio-assistenziale mediante integrazione delle proprie funzioni con quelle esercitate dal Distretto Sanitario e dalla Conferenza Sanitaria Territoriale, ai sensi degli artt. 180 e 181 della L.R. 3/99;
 - f) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
 - g) assicurare l'economicità dei servizi attribuiti all'Associazione attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi;
 - h) attivare rapporti stabili e convenzionali con le strutture del Terzo Settore (Associazione, Coop.ne sociale e Volontariato) sia nella fase di progettazione che in quella di gestione dei servizi;
 - l) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, anche attraverso la collaborazione con l'imprenditoria privata;
 - m) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Associazione, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni costituenti l'Associazione e assicurando un uso equo delle risorse;
 - n) promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Associazione, anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di informazione e di comunicazione

Art. 4 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Convenzioni

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni dalla L.R. 3/99, e ai sensi degli art.11 comma 2 e art.23 della legge stessa, nonché degli artt..8 e 9 c. 1 lettera a) della L.R. 11 del 26.4.2001, l'Associazione è individuata quale livello ottimale per tutti i Comuni ad essa aderenti.
La delibera reg.le n°1113 del 12.6.2001 individua l'area dell'Alto Ferrarese come ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni e compiti dei Comuni ad esso appartenenti. A tale ambito il Comune di Cento ha a sua volta aderito con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 22/10/2001.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni tra Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire:
 - a) le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
 - b) la durata e la modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione a norma dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00;
 - d) i rapporti finanziari tra gli Enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - e) il Comune Capofila.
3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente Regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esse.

Art. 5 - Sede dell'Associazione Intercomunale e Comune Capofila Istituzionale

1. La sede dell'Associazione è individuata presso la sede del Comune Capofila.
2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni associati, nel rispetto del criterio della rotazione, salvo diverso orientamento del Presidente di turno.
3. Il Comune Capofila, per i rapporti amministrativi e finanziari tra i Comuni aderenti e con la Regione Emilia Romagna o altri soggetti, è il Comune di Sant'Agostino.

Art. 6 - Durata, scioglimento e recesso dell'Associazione Intercomunale

1. L'Associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo a tempo indeterminato.
2. Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
3. Il recesso dall'Associazione di un Comune non determina lo scioglimento dell'Associazione che rimane in vita finchè la popolazione dei Comuni componenti la medesima superi almeno i 10.000 abitanti.
4. Il recesso dall'Associazione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il recesso dall'Associazione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
6. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni con atto assunto a maggioranza di ciascun Consiglio Comunale.

7. Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni, che devono essere disdettate secondo le modalità previste in ciascuna convenzione
8. Altri Comuni possono entrare a far parte dell'Associazione previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima.

TITOLO II ^ ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 - Organi dell'Associazione Intercomunale

1. Sono organi dell'Associazione Intercomunale la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente.

Art. 8 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni componenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) designare il Direttore dell'Associazione Intercomunale di cui al successivo art.12;
 - b) individuare, nell'ambito dell'elenco di cui all'art.2, comma 2, i servizi e le funzioni amministrative da svolgere in forma associata, fornendo in merito un preciso mandato ad operare al Direttore;
 - c) esaminare le proposte di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - d) designare, per ciascun servizio o funzione o per gruppi omogenei di servizi o funzioni, un Sindaco referente, competente a proporre alla Conferenza dei Sindaci la composizione della Commissione Tecnica di cui al successivo art.14 ed a riferire alla Conferenza stessa circa il corretto funzionamento della gestione associata;
 - e) approvare i conti dei servizi gestiti in forma associata presentati dal Direttore dell'Associazione su proposta dei Responsabili dei servizi, nonché il fondo istituzionale per le attività proprie dell'Associazione ed il relativo piano di riparto degli oneri ai sensi dell'art.12 comma 4 lettera f). Tali conti del servizio vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di previsione di bilancio e del piano esecutivo di gestione;
 - f) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi e al fondo di cui alla precedente lettera e), su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati. Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza la decisione può essere assunta dal Presidente, ove lo ritenga opportuno;
 - g) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo ed il rendiconto dell'Associazione predisposti ai sensi dell'art.12, comma 4 lettera f), dal Direttore dell'Associazione;
 - h) impartire disposizioni per la gestione del fondo istituzionale per le spese di funzionamento dell'Associazione di cui al successivo art.20;

- i) nominare la delegazione trattante di parte pubblica per l'applicazione decentrata dei contratti di lavoro.
4. La Conferenza esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Enti.
La Conferenza adotta inoltre orientamenti generali in materia di:
- programmazione territoriale sovracomunale;
 - politiche sanitarie e socio-assistenziali;
 - implementazione delle politiche per l'impiego;
 - politiche associative;
 - altre materie ritenute di interesse comune o rientranti nelle gestioni associate.
5. La Conferenza dei Sindaci gestisce il fondo istituzionale destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione ed alla promozione di particolari iniziative. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci.
6. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari Generali, i Direttori Generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i Membri delle Commissioni Tecniche di cui all'art.14/4 e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
7. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente od in caso di assenza e/o impedimento, dal vice-presidente di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di uno dei componenti.
La convocazione della Conferenza dei Sindaci viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione. La prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione è convocata dal Sindaco del Comune Capofila.
8. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Direttore dell'Associazione e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 9 - Presidente dell'Associazione Intercomunale

1. Il Presidente dell'Associazione Intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3 dei componenti l'Associazione.
2. Il mandato del Presidente è di un anno, trascorso il quale, viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e maggioranza di cui al comma precedente, per un ulteriore anno.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.
4. Nei casi d'urgenza, previsti all'art.8, comma 3, lett. f), decide sulle variazioni da apportare ai conti dei servizi e al fondo dell'Associazione.
5. Il Presidente entra a far parte degli organismi, quali la Conferenza Regione-Autonomie Locali e il Comitato Regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli Enti Locali, a norma di legge.

Art. 10 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto contestualmente al Presidente dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. La carica di Vice Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco più anziano d'età.

Art. 11 - Coordinamento e responsabilità gestionali

1. Il Direttore dell'associazione vigila, raccorda e coordina l'attività dell'Associazione e dei singoli servizi associati.
2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei Servizi Associati di cui all'art.13.

Art. 12 - Il Direttore

1. Il coordinamento operativo dell'Associazione Intercomunale è affidato ad un Direttore, individuato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il compito di Direttore può essere assegnato ad uno dei funzionari già in forza presso i Comuni associati ovvero con un incarico professionale esterno, attribuito con determinazione unanime della Conferenza dei Sindaci. Nel primo caso, il rapporto di lavoro del Direttore rimane costituito con il Comune di appartenenza. Nel secondo caso il rapporto viene instaurato dal Comune Capofila Istituzionale. Il rapporto di servizio, invece, è instaurato con l'Associazione Intercomunale.
3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione.
4. In particolare il Direttore:
 - a) coordina l'attività del Collegio di Direzione di cui all'art.13;
 - b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti delle Commissioni Tecniche, composte dai Responsabili del servizio/funzione dei Comuni associati di volta in volta istituite, per l'analisi preventiva degli studi di fattibilità circa l'attivazione della gestione associata di un servizio/funzione;
 - c) è il diretto responsabile del coordinamento delle attività necessarie all'attivazione e successiva gestione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi o di altre intese raggiunte. Le responsabilità legate alla gestione associata dei servizi rimangono in capo al Responsabile del Servizio stesso a cui sono attribuite funzionalmente le relative risorse;
 - d) partecipa ai lavori della Conferenza dei Sindaci, nella sua qualità di Direttore, assumendo anche il compito di redigere i relativi verbali;
 - e) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
 - f) elabora un documento annuale economico-finanziario riepilogativo, sia preventivo che consuntivo, dei conti attribuiti a ciascun servizio gestito in forma associata e del fondo istituzionale assegnato all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci;
 - g) predispose il Conto Patrimoniale dell'Associazione articolato nelle due Sezioni Attività e Passività attinenti le attività dell'Associazione stessa, con evidenziato il Capitale Netto risultante al 31.12 di ogni anno e l'indicazione della quota virtuale spettante a ciascun Comune aderente, rapportata alla popolazione residente alla stessa data.

5. E' sua facoltà richiedere, qualora ne ravveda la necessità e previo consenso della Conferenza dei Sindaci, pareri verbali e scritti ad esperti esterni.

Art. 13 - Il Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione, coordinato dal Direttore, è composto dai Responsabili dei Servizi Associati indicati da tutti i Comuni aderenti all'Associazione.
2. Il Collegio di Direzione provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, elabora le proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso e di coordinamento.
3. Il Collegio di Direzione può avvalersi di specifici gruppi di lavoro per l'elaborazione di studi e progetti inerenti l'attività dell'Associazione.

Art. 14 - Organismi consultivi e propositivi

1. Gli organismi consultivi e propositivi dell'Associazione Intercomunale sono:
 - La Conferenza degli Assessori;
 - Le Commissioni Tecniche.In relazione a specifiche esigenze potranno essere istituiti altri organismi consultivi.
2. La Conferenza degli Assessori è composta dagli Assessori dei Singoli Comuni competenti per materia. Essa viene attivata di volta in volta dalla Conferenza dei Sindaci su precisi argomenti da trattare e viene convocata dal Sindaco referente di cui al comma 3 dell'art.8, anche congiuntamente alle Commissioni Tecniche di cui al comma successivo.
3. Le Commissioni Tecniche sono coordinate dal Direttore e sono composte dai singoli Responsabili dei Servizi Associati, da dirigenti o funzionari comunque incaricati dei singoli Comuni. La loro composizione viene proposta per l'approvazione dal Sindaco Referente alla Conferenza dei Sindaci. Possono partecipare ai lavori della Commissione anche esperti esterni su motivato invito del Direttore e previa approvazione della Conferenza dei Sindaci stessa.
4. Tali Commissioni contribuiscono alla elaborazione della proposta di fattibilità della gestione associata del servizio, nonché, nel corso della validità della convenzione, alla verifica dell'andamento della gestione, sia sotto l'aspetto organizzativo che economico-finanziario.
5. Le Commissioni Tecniche sono convocate dal Direttore - anche su richiesta dei singoli Responsabili del Servizio Associato - ogniqualvolta il medesimo lo ritenga opportuno o necessario.
6. I membri delle Commissioni Tecniche, se invitati, partecipano alla Conferenza dei Sindaci.

TITOLO III[^]

FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 15 – Consultazioni

1. Qualora l'Associazione Intercomunale intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.

2. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, la Regione, enti e aziende pubbliche di interesse locale, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

TITOLO IV ^ UFFICI E RISORSE UMANE

Art. 16 - Organizzazione degli uffici e delle risorse umane

1. L'Associazione Intercomunale, per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie, si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati ed operatori esterni specificamente incaricati, salvo riparto dei relativi costi effettivamente sostenuti tra tutti i Comuni in base al numero degli abitanti rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la qualità, la funzionalità, l'economicità di gestione, la professionalità del servizio.
3. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico ed il rapporto funzionale tra il personale dipendente ed esterno appositamente incaricato con gli enti associati, stabilendo che il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il Comune Capofila previsto dalle singole convenzioni di servizio.
4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

Art. 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il personale dipendente operante nei servizi gestiti in forma associata conserva il proprio stato giuridico e la normativa per il personale degli enti locali.
2. Le materie demandate alla contrattazione decentrata dal vigente contratto di lavoro saranno trattate da una delegazione di parte pubblica nominata dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Il rapporto con eventuali figure esterne appositamente incaricate è regolato dalle leggi di riferimento vigenti in base a specifici contratti a termine.

Art. 18 - Attività di supporto all'Associazione

1. Le attività di supporto all'Associazione: segreteria, finanza e contabilità, gestione tecnica, verranno svolte dal Comune Capofila dell'Associazione, secondo le modalità convenzionate.

TITOLO V ^ FINANZA E CONTABILITA'

Art. 19 - Fonti finanziarie

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai trasferimenti ottenuti dalla Regione e da altri enti e da trasferimenti propri dei Comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale iscrive nel proprio bilancio le somme relative:
 - a) alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata;
 - b) alle spese del fondo per il funzionamento dell'Associazione; così come risultanti dai rispettivi conti dei servizi approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Per ogni servizio o funzione gestita in forma associata il Comune Capofila inserisce in appositi interventi e risorse del proprio bilancio le previsioni finanziarie desunte dal succitato conto del servizio.
4. Il documento economico-finanziario riepilogativo, di cui al precedente comma 4 lettera f), dell'art.12, è desunto dall'insieme dei conti del servizio dei singoli servizi associati, oltre alle spese relative alle attività proprie dell'associazione ed alle entrate che derivano dai contributi dell'utenza e dai trasferimenti di enti pubblici.

Art. 20 - Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 novembre, la Conferenza dei Sindaci approva la proposta di fondo istituzionale per le attività proprie dell'Associazione. Questa viene trasmessa al Comune Capofila che ne cura l'inoltro agli altri Comuni associati al fine di consentirne l'inserimento nei rispettivi bilanci.
2. Tale fondo diventerà operativo soltanto ad avvenuta approvazione ed esecutività dei bilanci di previsione di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione.

Art. 21 - Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai Comuni associati, i Comuni referenti per la gestione delle convenzioni ed il Comune capofila ai sensi del precedente art.5, per la gestione delle attività proprie dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio, per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'Associazione.

Art. 22 - Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei Comuni, i Responsabili dei Servizi Associati trasmettono al Direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi conti dei servizi assegnati. Il Direttore sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
2. Le eventuali modifiche ai conti del servizio, qualora accolte vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione ai Comuni capofila ed ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 23 – Rendiconto

1. Il rendiconto dell'Associazione è costituito dal documento economico-finanziario riepilogativo di cui al comma 4 lettera f) e dal Conto Patrimoniale di cui al comma 4 lettera g) dell'art.12.

2. Il rendiconto di ogni esercizio viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.
3. Il rendiconto viene approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 24 - Riparto delle spese e delle entrate

1. Tutte le spese sostenute per le attività proprie dell'Associazione - incluso il costo del Direttore - sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate vengono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti vengono introitati dal Comune Capofila in una risorsa separata e successivamente ripartiti a consuntivo in base a criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente e dei criteri adottati dall'ente erogatore.

Art. 25 - Riparto delle quote di Capitale Netto

1. Il recesso di uno o più Comuni, senza pregiudizio per la continuità dell'Associazione, non dà luogo a riparto o rimborso di quote relative al patrimonio netto acquisito durante la gestione associata. Tali quote vengono tuttavia contabilizzate per memoria e per il riparto da effettuarsi allo scioglimento dell'Associazione.
2. All'atto dello scioglimento dell'Associazione Intercomunale, ad ogni Comune aderente superstite spetta la quota di Capitale netto risultante dal Conto Patrimoniale in base alla popolazione al momento risiedente, previa liquidazione delle poste attive e compensazione delle poste passive approvata dalla Conferenza dei Sindaci.

TITOLO VI[^]

GARANZIE DI FUNZIONAMENTO E MODIFICHE REGOLAMENTARI

Art. 26 - Rapporti con gli organi elettivi

1. Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione finanziaria, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività dell'Associazione.
2. La convocazione della Conferenza dei Sindaci, con il rispettivo ordine del giorno, viene trasmessa per conoscenza da ogni Sindaco ai rispettivi Capigruppo.
3. Ciascun Sindaco presenta al rispettivo Consiglio Comunale le proposte per la definizione degli orientamenti generali relative alle materie di cui all'art.8 punto 4.

Art. 27 - Modificazioni o abrogazioni del presente regolamento

1. Le proposte di modificazioni del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
2. La proposta di modifica viene deliberata dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta che rappresenti almeno i 2/3 della popolazione residente. Le proposte di modifica

sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte l'Associazione, i quali deliberano a maggioranza assoluta entro sessanta giorni.

3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente regolamento devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non crei lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente Regolamento sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali e provinciali.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.